

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "PRO LOCO" DI FOLLINA

ART. 1 - Denominazione – Sede.

E' costituita l'Associazione Pro Loco denominata: "ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI FOLLINA".

Essa ha sede legale in Piazza G. Marconi 14, 31051 Follina (TV).

L'eventuale trasferimento della sede non costituisce modifica statutaria.

ART. 2 – Competenza Territoriale e forma di attività

L'Associazione svolge la sua attività nel Comune di Follina e riunisce in associazione tutte le persone fisiche (soci) che intendono operare attivamente al fine dello svolgimento coordinato delle attività di cui all'art.3.

La Pro Loco, soggetto di diritto privato costituito su base volontaria, non ha finalità di lucro e i suoi soci operano a favore della medesima in forma volontaria secondo i principi di democraticità e gratuita delle cariche, nonché della trasparenza dei bilanci.

La Pro Loco aderisce all'U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia), al Comitato Regionale delle Pro Loco del Veneto e al Comitato Provinciale di Treviso, nel rispetto dello Statuto e delle normative U.N.P.L.I. e per quanto da loro non espressamente stabilito, nel rispetto delle norme del codice civile.

ART. 3 – Oggetto e finalità.

L'Associazione si propone di:

- a. riunire in Associazione tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico e culturale della località in cui opera;
- b. svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località in cui svolge la propria attività, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e promuovendo le iniziative atte a tutelare, incrementare e far conoscere i valori naturali, artistici, e culturali del luogo e della zona;
- c. promuovere e coordinare le iniziative (convegni, gite, escursioni, spettacoli pubblici, festeggiamenti, manifestazioni culturali - sportive e ricreative, fiere e mostre, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti e/o immobili, anche di pregio artistico - architettonico ecc.) che servono ad attirare ed a rendere più gradito il soggiorno dei turisti e dei cittadini;
- d. sensibilizzare le autorità competenti sui problemi che riguardano il turismo locale;
- e. realizzare iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica, culturale e di salvaguardia del patrimonio storico, folcloristico e ambientale anche attraverso la gestione in modo ausiliario e sussidiario di punti di ristoro fissi od occasionali con possibilità di vendita e somministrazione di prodotti tipici locali;
- f. promuovere e sviluppare attività o iniziative nel settore sociale, del volontariato e della solidarietà oltre a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;
- g. aprire e gestire circoli per soci;
- h. stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera;
- i. svolgere attività di accoglienza ed informazione turistica nel rispetto della normativa regionale vigente, in collaborazione con gli Enti preposti ed anche tramite l'istituzione di un ufficio informazioni;
- j. incentivare il turismo sociale, giovanile, scolastico e forme di turismo alternative;
- k. promuovere e coordinare l'attività delle Associazioni operanti nel territorio nel rispetto delle singole autonomie;
- l. adempiere a funzioni demandate dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune.
- m. stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per il raggiungimento dei fini sociali sopra riportati e nel senso più ampio.

ART. 4 – Soci

Hanno diritto d'essere soci tutti i cittadini residenti e domiciliati nel Comune di Follina, oltre quelli non residenti ma originari del Comune di Follina.

Possono divenire soci anche i cittadini non residenti qualora interessati all'attività della Pro Loco previa delibera di ammissione del Consiglio Direttivo. La decisione del Consiglio è inappellabile.

I soci si distinguono in:

- a) soci ordinari,
- b) soci sostenitori,
- c) soci onorari, tutti aventi diritto di voto.

Sono soci ordinari coloro che versano la quota d'iscrizione come stabilito annualmente dal Consiglio.

Sono soci sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni straordinarie.

Sono soci onorari coloro che vengono dichiarati tali dall'Assemblea, su proposta del Consiglio, per particolari meriti acquisiti nella vita della Pro Loco.

ART. 5 – Diritti ed Obblighi dei soci.

I Soci Ordinari e Sostenitori devono versare la quota associativa annuale; i Soci Onorari sono esonerati dal pagamento della quota annuale.

Tutti i soci, purché maggiorenni al momento dell'Assemblea, hanno diritto:

- a) di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;
- b) di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;
- c) di voto per deliberare quanto di competenza dell'Assemblea.

Tutti i soci hanno diritto:

- a) a ricevere la tessera U.N.P.L.I. CARD della Pro Loco;
- b) a ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;
- c) a frequentare i locali della Pro Loco;
- d) ad ottenere eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse o/ed organizzate dalla Pro Loco;
- e) a prendere visione, presso la sede della Pro Loco, degli atti dell'associazione e della relativa documentazione, previa richiesta scritta e motivata.

I soci hanno l'obbligo di:

- a) Rispettare lo Statuto ed i regolamenti della Pro Loco;
- b) Versare, nei termini stabiliti dal Consiglio, la quota associativa alla Pro Loco;
- c) Non operare in concorrenza con l'attività della Pro Loco.

ART. 6 – Ammissione ed Esclusione del Socio.

L'ammissione di un nuovo socio è automatica e contestuale al pagamento della quota associativa annuale per i soci residenti e domiciliati nel Comune di Follina, così come per quelli non residenti ma originari del Comune di Follina.

Il Consiglio Direttivo deve motivare l'eventuale rifiuto dell'ammissione dell'aspirante socio.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

La qualità di socio si perde per dimissioni, morosità o indegnità.

Negli ultimi due casi i relativi provvedimenti sono assunti dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Avverso tali decisioni l'interessato, al quale va comunicato il provvedimento, a mezzo raccomandata, può proporre ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni dall'avviso presentando controdeduzioni.

Il Collegio a sua volta emetterà il proprio giudizio entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del ricorso. Tale giudizio sarà inappellabile ed immediatamente esecutivo.

Il Consiglio Direttivo, qualora intervengano gravi motivi, potrà radiare il socio.

ART. 7 – Organi.

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) Il Collegio dei Probiviri.

ART. 8 – Assemblea dei Soci.

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci iscritti nel libro soci entro il mese precedente alla data di convocazione dell'Assemblea stessa e deve essere convocata almeno una volta all'anno.

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano i Soci medesimi.

Le Assemblee, sia ordinaria che straordinaria, sono presiedute dal Presidente della Pro Loco, assistito dal Segretario.

8.1 Forme dell'assemblea

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è competente a deliberare in merito:

- a) alla approvazione del bilancio preventivo, della programmazione annuale, del conto consuntivo e della relazione morale;
- b) alla determinazione degli indirizzi e delle direttive generali dell'Associazione;
- c) all'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
- d) all'approvazione dell'eventuale regolamento interno;
- e) alla dichiarazione di Socio Onorario, come previsto dall'articolo 4 del presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria è competente a deliberare in merito:

- a) alle modifiche statutarie;
- b) allo scioglimento dell'associazione con le maggioranze previste all'articolo 21 del Codice Civile.

8.2 Modalità di partecipazione all'assemblea:

All'Assemblea prendono parte tutti i soci con diritto di voto solo se in regola con il pagamento della quota sociale annua.

I soci possono farsi rappresentare con delega scritta da un altro socio. Ciascun socio potrà rappresentare in Assemblea un solo socio.

Tale delega dovrà essere scritta sulla stessa lettera di convocazione che dovrà essere consegnata integra, con indicazione della data in cui si terrà l'assemblea a cui la delega si riferisce.

8.3 Convocazione dell'assemblea:

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per le decisioni di sua competenza, oltre che per decidere in merito ad eventuali proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci.

L'Assemblea, per l'approvazione dei bilanci, deve essere convocata entro il 31 marzo di ogni anno in modo da acconsentire di presentare i bilanci agli Organi competenti per legge, nei termini dagli stessi fissati.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente:

- a) quando ne ravvisi la necessità;
- b) dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei Soci entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta stessa.

Le Assemblee, ordinaria e straordinaria, vengono indette dal Presidente dell'Associazione Pro Loco, previa deliberazione del Consiglio Direttivo che stabilisce la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione deve indicare data, luogo, ora e ordine del giorno dell'Assemblea e deve essere spedito a tutti i soci a mezzo del servizio postale o con altro mezzo idoneo portare a conoscenza dei soci la convocazione almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà più uno dei soci e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei presenti; in seconda convocazione, da indirsi un'ora dopo, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

8.4 Modalità di voto soci in assemblea:

Si vota per alzata di mano o, su decisione del Presidente, su appello nominale o con voto segreto.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Delle riunioni assembleari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 9 – Consiglio Direttivo.

9.1 Elezione del Consiglio:

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea ordinaria dei soci ed è composto da un numero di membri tale da assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti che comunque non sia inferiore a sette e non superiore a ventuno unità.

In sede di votazione ogni socio potrà indicare un numero di nomi pari ai due terzi dei nuovi consiglieri da eleggere.

Sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti, in caso di parità è eletto il più anziano di militanza.

9.2 Direttivo:

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vice-Presidente o i Vice Presidenti che comunque non potranno superare il numero di due.

Il Presidente nomina il Segretario e il tesoriere. Il segretario potrà avere funzioni eventuali anche di tesoriere e, se eletto al di fuori dei membri del Consiglio, non avrà diritto di voto.

Il rinnovo delle cariche sociali deve essere comunicato entro trenta giorni agli organi competenti per legge, a meno che diversa previsione, normativa o regolamentare, stabilisca tempi più brevi.

9.3 Riunioni del Consiglio:

Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte l'anno ed ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio.

I consiglieri che risultassero assenti per tre sedute consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio stesso.

In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, i consiglieri mancanti saranno sostituiti con i soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Se non vi sono più soci da utilizzare per la surrogazione potrà essere indetta una nuova assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità.

Solamente nel caso che la vacanza dei componenti del Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei soci, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

9.4 Compiti:

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione: in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge e dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea.

E' competenza del Consiglio Direttivo la determinazione annuale dell'ammontare della quota associativa.

Spetta inoltre allo stesso la gestione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione con relativo programma d'azione, la stesura del conto consuntivo e della relazione dell'attività svolta.

Alla riunione del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività della Pro Loco, in ogni caso senza diritto di voto.

Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio d'Amministrazione può nominare al suo interno uno o più Comitati Esecutivi, comprensivi di Presidente, Segretario e Tesoriere.

9.5 Delibere:

Ogni decisione del Consiglio è presa con delibera.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

In caso di parità è determinante il voto del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio partecipa di diritto anche la rappresentanza dell'Amministrazione Comunale: un consigliere di maggioranza ed uno di minoranza, con parere consultivo.

9.6 Convocazioni:

Il primo Consiglio d'Amministrazione dopo le elezioni è convocato dal consigliere anziano, vale a dire da colui che ha ricevuto il maggior numero di preferenze, dove si procede con l'elezione del Consiglio Direttivo

La successiva convocazione del Consiglio di amministrazione è fatta con lettera da inviare ai membri dello stesso almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la riunione, con modalità fissate nell'eventuale regolamento interno. Nei casi d'urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telegramma almeno 2 (due) giorni prima. E' valida la convocazione effettuata tramite posta elettronica e pubblicazione su apposita "mailing list" e sito internet dell'Associazione.

9.7 Durata:

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

ART. 10 – Il Presidente, i vice Presidenti e il segretario

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a scrutinio segreto, con la metà più uno dei voti dei presenti

Dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile alla scadenza del mandato.

In caso d'assenza o di legittimo impedimento sarà sostituito dal Vice Presidente o da quello più anziano d'età qualora i Vice Presidenti siano due.

In caso d'impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo che provvederà alla elezione di un nuovo Presidente.

Il Presidente è il rappresentante legale della Pro Loco ed ha, in unione con gli altri membri del Consiglio, la responsabilità dell'amministrazione dell'associazione, nonché convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci.

Il Presidente è direttamente responsabile, insieme al tesoriere, della perfetta tenuta di tutti i documenti contabili e amministrativi della Pro Loco.

Il Segretario assiste il Presidente durante il Consiglio e redige i verbali dello stesso, assicurando l'esecuzione delle deliberazioni e provvedendo al normale funzionamento degli uffici.

Decade in caso di decadenza del Presidente.

L'Assemblea dei Soci per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco può nominare un Presidente Onorario.

Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e d'eventuali contatti con altri Enti.

ART. 11 – Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il Collegio nomina tra i suoi membri il Presidente, il quale partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, con parere consultivo, ad eccezione di quella in cui si discute e delibera in materia di bilancio.

Essi hanno il compito di esaminare in qualunque momento, e comunque almeno una volta l'anno la contabilità sociale e di relazionare sulla verifica e sui bilanci.

I Revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili alla scadenza del mandato. Decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo.

In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di posti nel Collegio, i componenti mancanti saranno sostituiti, fino ad un numero massimo di un terzo dei membri eletti dall'Assemblea, con coloro che secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti.

ART. 12 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il Collegio nomina tra i suoi membri il Presidente.

Essi hanno il compito di controllare il rispetto delle norme stabilite dallo statuto e di tentare la conciliazione d'eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci e associazione.

I probiviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili alla scadenza del mandato. Decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo.

In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di posti nel Collegio, i componenti mancanti saranno sostituiti, fino ad un numero massimo di un terzo dei membri eletti dall'Assemblea, con coloro che secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Dura in carica fino alla decadenza del Consiglio d'Amministrazione.

Il Collegio dei Probiviri può affidare le risoluzioni di controversie al Collegio dei Probiviri del Comitato Regionale dell'U.N.P.L.I..

ART. 13 – Commissario Straordinario.

La Pro Loco può richiedere il proprio commissariamento:

- a) con richiesta di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) con richiesta di almeno la metà più uno dei soci.
- c) in caso di inattività del Consiglio Direttivo per più di sei mesi.

Il Commissario viene nominato dal Comitato Regionale U.N.P.L.I. e deve entro sei mesi indire l'Assemblea per la rielezione del Consiglio Direttivo.

ART. 14 – Patrimonio.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote sociali, non trasmissibili e che dovranno essere versate entro il termine fissato di volta in volta dal Consiglio;
- b) da eventuali fondi di riserva (conseguenti alle eccedenze di bilancio). L'eventuale avanzo di gestione sarà in ogni caso destinato a favore d'attività statutariamente previste;
- c) dai contributi di Enti (Regione, Provincia, Comune, Comunità Montana e altri, Associazioni, Commercianti, Albergatori, ecc.) o privati;
- d) dai beni mobili ed immobili che divengano di proprietà dell'Associazione;
- e) da eventuali lasciti per causa di morte e da eventuali donazioni;
- f) dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse nonché i proventi di iniziative permanenti ed occasionali;
- g) da entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;
- e) da proventi di cessione di beni e servizi ai Soci ed ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Il patrimonio sociale e i proventi delle attività comunque conseguiti non potranno, in nessun caso, neppure allo scioglimento dell'Associazione, essere divisi fra gli associati, neppure in forma indiretta.

ART. 15 – Prestazione dei Soci.

La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci per il perseguimento dei fini istituzionali.

La Pro Loco può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri soci.

Tutte le cariche della Pro Loco sono gratuite.

Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai Soci o da persone che hanno operato per la Pro Loco nell'ambito d'attività istituzionali.

ART. 16 – Rendiconto Consuntivo Economico e Finanziario.

Il Consiglio Direttivo della Pro Loco deve predisporre annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanziario e un bilancio di previsione che devono essere approvati annualmente dall'Assemblea dei Soci.

Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa e di competenza come previsto dalla legislazione vigente in materia.

Il rendiconto approvato dall'Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede della Pro Loco.

ART. 17 – Albi.

Compatibilmente con le proprie finalità l'Associazione Pro Loco ha la facoltà di richiedere l'iscrizione all'Albo Provinciale o ad altri albi secondo le norme dei rispettivi regolamenti.

ART. 18 – Partecipazione a Consorzi.

L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei propri compiti statutari, può partecipare o aderire a qualsiasi ente, comitato od associazione.

Il Consorzio tra Pro Loco ha lo scopo di favorire la collaborazione fra le Pro Loco di una zona omogenea, nonché di promuovere iniziative e di coordinare e propagandare le attività nelle località ove operano le Pro Loco aderenti.

ART. 19 – Scioglimento.

Lo Scioglimento dell'Associazione è deliberato, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 21 del Codice Civile, dall'Assemblea straordinaria dei soci, alla quale dovranno essere presenti almeno i 4/5 dei soci e la decisione di scioglimento dovrà essere assunta con i 4/5 dei voti espressi.

In caso di scioglimento provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio. In tal caso dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto con il vincolo di destinazione ai fini d'utilità sociale non contrastanti con lo scopo dell'associazione stessa.

ART. 20 – Norme Generali.

L'atto costitutivo, lo Statuto e le eventuali modifiche, l'atto di scioglimento, le risultanze contabili e la relazione annuale sull'attività, approvati dall'Assemblea, vanno inviati agli organi competenti per legge nei termini previsti.

ART. 21 – Norme finali.

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto, si rinvia alle norme statutarie dell'U.N.P.L.I., alle leggi in vigore riguardanti le Pro Loco ed alle norme del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto in Follina, li
Il Segretario

Il Presidente